

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'ALBO
FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

(art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76
conv. nella L. 11 settembre 2020 n. 120)

INDICE

Articolo 1	Definizioni.....	3
Articolo 2	Oggetto	4
Articolo 3	Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo Fornitori.....	4
Articolo 4	Soggetti ammessi.....	5
Articolo 5	Requisiti di ordine generale	6
Articolo 6	Requisiti di idoneità professionale	7
Articolo 7	Requisiti di capacità economico-finanziaria.....	7
Articolo 8	Requisiti di capacità tecnico-organizzativa.....	7
Articolo 9	Condizioni Generali dei Contratti di lavori, servizi e forniture.....	8
Articolo 10	Validità di iscrizione.....	8
Articolo 11	Domanda di iscrizione	8
Articolo 12	Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta.....	12
Articolo 13	Accertamento dei requisiti di iscrizione	12
Articolo 14	Obblighi di informazione da parte degli operatori economici.....	13
Articolo 15	Durata dell'iscrizione e aggiornamento	14
Articolo 16	Sospensione dall'Albo Fornitori.....	14
Articolo 17	Cessazione dall'Albo Fornitori.....	15
Articolo 18	Cancellazione dall'Albo Fornitori	15
Articolo 19	Comunicazioni e modalità di trasmissione	16
Articolo 20	Procedure di gara.....	16
Articolo 21	Conservazione dell'Account.....	18
Articolo 22	Garanzie e manleva.....	18
Articolo 23	Informativa Privacy	19
Articolo 24	Gestore del Sistema	19
Articolo 25	Normativa applicabile.....	19
Articolo 26	Foro Competente	20
Articolo 27	Disposizioni finali.....	20

Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

RSM: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Albo Fornitori: l'Elenco degli operatori economici istituito da RSM ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice"), nonché della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Sistema: il Sistema Telematico utilizzato da RSM per la gestione dell'Albo Fornitori;

Iscrizione: la conclusione del procedimento che consente, a seguito di verifica ed accettazione da parte di RSM, agli operatori economici che abbiano fatto richiesta di iscrizione, l'accesso e la partecipazione all'Albo Fornitori e, quindi, al Sistema;

Fornitore: l'operatore economico che, a seguito della Domanda di iscrizione inviata a RSM tramite il Sistema, ottiene l'Iscrizione all'Albo Fornitori;

Account: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono al Fornitore l'accesso al Sistema;

Rappresentante: il legale rappresentante dell'operatore economico interessato all'iscrizione nell'Albo Fornitori o il procuratore al quale il soggetto o l'organo competente dell'operatore ha conferito, con apposita procura, il potere di richiedere l'Iscrizione e di attestare e dichiarare atti, fatti, dati ed informazioni relative al soggetto che rappresenta, e in ogni caso, colui che ha il potere di rappresentare l'operatore economico nei confronti di RSM;

Casella di posta elettronica del Fornitore: la casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico al momento della presentazione della Domanda di iscrizione e destinata alle richieste ed in generale alle comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Sistema;

Firma Digitale: firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);

Gestore del Sistema: il soggetto, indicato nel Sito, proprietario del software di e-procurement e del quale RSM si avvale quale supporto per la gestione e la conduzione del Sistema;

Procedura online: la procedura eseguita dall'operatore economico attraverso il Sito ed il Sistema, che genera un documento utile alla richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori;

Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla gestione dell'Albo Fornitori;

Sito: il portale web www.eproc.romamobilita.it da cui si accede al Sistema;

Sospensione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Procedimento di RSM nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nella temporanea esclusione del Fornitore medesimo dall'Albo Fornitori;

Cancellazione: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Procedimento di RSM nei casi previsti dal presente Regolamento nei confronti del Fornitore e che consiste nell'esclusione del Fornitore medesimo dall'Albo Fornitori.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Regolamento, con il relativo "Allegato 1" che ne forma parte essenziale ed integrante, ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di RSM.

Il Regolamento disciplina, altresì, le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema.

L'Albo Fornitori individua - per ciascuna sottocategoria merceologica - i Fornitori in possesso oltre che dei requisiti di ordine generale anche di idonei requisiti tecnico/professionali.

Le categorie e le sottocategorie merceologiche per le quali è istituito l'Albo Fornitori di RSM, sono accessibili dall'homepage del Sistema e possono essere modificate periodicamente dalla RSM in base alle proprie esigenze e/o all'evoluzione del mercato. L'iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per categorie presenti sul Sistema.

Articolo 3 - Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è accessibile dal sito web di RSM www.romamobilita.it - sezione "Bandi di Gara e Contratti", ovvero direttamente all'indirizzo www.eproc.romamobilita.it.

Sul portale suindicato di e-procurement, è inoltre pubblicato il presente Regolamento. Al fine di garantire la massima pubblicità dell'Albo Fornitori, periodicamente RSM pubblica - sul portale suindicato di e-procurement, sull'Albo Pretorio del Comune di Roma e per estratto su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale - un apposito avviso inerente alle classi merceologiche che prevede saranno oggetto di procedura di gara nello stesso anno.

L'Albo Fornitori RSM è gestito in modalità telematica, per cui per presentare una Domanda di iscrizione, di modifica o di rinnovo il Fornitore deve necessariamente utilizzare le modalità di invio online previste dal portale sopra indicato.

La formazione dell'Albo prende avvio mediante la procedura di iscrizione e, precisamente, con la Domanda di iscrizione da parte degli operatori economici interessati. La presentazione di una domanda di iscrizione all'Albo Fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento. L'Albo Fornitori di RSM è un albo aperto e la Domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.

RSM si riserva la facoltà di:

- porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all'Albo Fornitori istituito;
- modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento ed i requisiti generali e specifici di iscrizione;

- attivare, modificare o eliminare categorie/sottocategorie merceologiche in qualsiasi momento.

È facoltà di RSM non utilizzare in via esclusiva il presente Albo Fornitori per le gare di appalto che saranno espletate per la fornitura di beni, servizi e lavori.

RSM si riserva altresì la facoltà di integrare i Fornitori da invitare alle procedure di gara con operatori che hanno presentato domanda a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse.

Articolo 4 - Soggetti ammessi

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

- a) per l'affidamento di lavori, servizi (ad eccezione della Classe Merceologica "*Formazione*") e forniture:
 - 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
 - 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- b) per l'affidamento di prestazioni relative alle categorie merceologiche "*Servizi di Ingegneria*" e "*Servizi di supporto alla progettazione*":
 - 1) liberi professionisti singoli od associati;
 - 2) società di professionisti;
 - 3) società di ingegneria;
 - 4) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - 5) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,

Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico interessato all'iscrizione, all'esecuzione dovranno provvedere professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, i quali sono personalmente responsabili.

- c) Per gli affidamenti di servizi relativi alla classe merceologica "*Servizi di Formazione*":

- 1) tutti i soggetti di cui al precedente punto sub a);
- 2) i liberi professionisti singoli o associati.

RSM si riserva comunque la facoltà di ammettere motivatamente, l'iscrizione di liberi professionisti singoli e/o associati, in altre categorie merceologiche di servizi.

La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che operatori italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi, con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

Articolo 5 - Requisiti di ordine generale

Per essere iscritti all'Albo Fornitori di RSM, gli operatori economici non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'operatore economico – all'atto della Domanda di iscrizione - attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il sottoscrittore della Domanda indica:

- che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 80, comma 1, del Codice nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- che l'operatore economico non si trova in alcune delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, del Codice;
- che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti di RSM, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di RSM e nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, del Codice, operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del medesimo Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, dovrà produrre la documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora RSM ritenga le suddette misure sufficienti, l'operatore economico potrà comunque essere iscritto all'Albo Fornitori e, in tale caso, dovrà caricare la documentazione di cui sopra sul Sistema, nell'apposito spazio alla voce "Documentazione dissociazione reati cessati ed art. 80 c. 7 Codice".

Articolo 6 - Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo Fornitori devono presentare un'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente all'iscrizione – in base alla propria natura giuridica - al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, attestante la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli, nonché l'ubicazione delle proprie unità produttive.

Articolo 7 - Requisiti di capacità economico-finanziaria

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per categorie/sottocategorie di Servizi e Forniture, al fine di una corretta valutazione degli stessi, devono indicare il fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi precedenti la data di domanda.

Articolo 8 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Albo per forniture e servizi devono:

1. avere eseguito nei 3 anni precedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione servizi e/o forniture per un importo pari ad almeno Euro 30.000,00, per ciascuna categoria/sottocategoria merceologica per la quale chiedono l'iscrizione all'Albo, con puntuale indicazione dei principali contratti eseguiti, specificando oggetto, importo e destinatari (clienti pubblici o privati);
2. indicare il numero dei dipendenti alla data di presentazione della Domanda di iscrizione.

Per quanto riguarda invece le categorie merceologiche relative ai lavori, l'iscrizione all'Albo è consentita alle imprese in possesso di certificato SOA (che dovrà essere allegata alla domanda) ovvero alle imprese che attestino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), b) e c) del DPR 207/2010, con l'avvertenza che in quest'ultimo caso detti operatori potranno essere invitati esclusivamente a procedure per l'affidamento di lavori pubblici di importo massimo pari a € 149.999,99 (in considerazione dell'ammontare dei requisiti dichiarato).

Per le sottocategorie merceologiche relative ai Servizi di architettura e ingegneria, i professionisti devono inviare i CV al fine di valutare la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta con le tipologie progettuali previste in sede di programmazione. Nel rispetto della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", l'Albo Fornitori verrà utilizzato solamente per procedure negoziate senza bando di importo inferiore a Euro 100.000,00 IVA esclusa.

RSM si riserva comunque di modificare in qualsiasi momento i requisiti per l'accesso all'Albo Fornitori, dandone comunicazione sul sito web di RSM sezione Albo Fornitori.

Articolo 9 - Condizioni Generali dei Contratti di lavori, servizi e forniture

L'operatore economico deve allegare alla Domanda di iscrizione le Condizioni Generali dei Contratti di lavori, servizi e forniture RSM, disponibili sul Sistema, sottoscritte per accettazione.

Articolo 10 - Validità di iscrizione

L'iscrizione all'Albo ha validità triennale e decorre dalla data di invio della comunicazione di avvenuta iscrizione da parte di RSM.

L'aggiornamento dei requisiti di iscrizione è fatto con cadenza annuale. Tuttavia è possibile effettuare in qualsiasi momento l'aggiornamento dei dati comunicati per sottoporlo alla valutazione di RSM, come indicato anche nell'articolo 13.

Articolo 11 - Domanda di iscrizione

Le Domande di iscrizione all'Albo Fornitori debbono essere presentate in via telematica, previa registrazione sul sito web RSM al seguente indirizzo www.eproc.romamobilita.it seguendo le modalità ivi indicate. In particolare, il Sistema richiede la compilazione di alcuni campi relativi ai dati anagrafici dell'utente che presenta la Domanda di iscrizione in nome e per conto dell'operatore economico nonché i dati anagrafici dello stesso operatore e talune altre informazioni personali riguardanti i soggetti che operano al suo interno, ivi inclusi quelli attestanti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

In particolare vengono richieste le seguenti informazioni, comunque suscettibili di modifica in qualsiasi momento da RSM:

Dati utente

- Nominativo (cognome, nome, codice fiscale)
- Profilo utente
- Luogo e Data di nascita (città, provincia, nazione, data di nascita)
- Residenza (città, provincia, indirizzo, numero civico)
- Recapiti (telefono, fax, email)

Dati Operatore Economico

- denominazione, tipologia (società, ditta individuale ecc.), sito web, codice fiscale, partita iva
- **Email Operatore Economico non PEC (utilizzata per la notifica di qualsiasi comunicazione/evento, compresi gli inviti a procedure di gara)** e PEC Operatore Economico
- Sede legale (indirizzo, numero civico, città, cap, provincia, nazione, telefono, fax)
- Camera di Commercio (numero iscrizione, sede, data iscrizione, oggetto sociale, codice attività, REA, data termine della società, estremi e data atto costitutivo, sedi secondarie)

- Tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice (per ciascun soggetto è necessario indicare cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso, carica sociale e presenza di eventuali condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice)
- Appartenenza a consorzi
- Inps (matricola, sede competente)
- Inail (codice impresa, P.A.T., sede competente)
- Cassa edile (sede, codice azienda, matricola)
- Albi (iscrizione ad albi o ordini professionali)

Capacità Economico-Finanziaria

- Istituti di credito (istituti di credito con i quali si sono avuti maggiori rapporti nei tre anni antecedenti alla domanda)
- Capitale sociale (dichiarato e versato)
- Titolari quote/azioni del capitale sociale come da libro soci
- Fatturato globale (tre anni antecedenti)

Informazioni

- Certificazioni SOA
- Certificazioni di qualità
- Certificazioni di gestione ambientale
- Altre certificazioni
- Principali linee di prodotto o attività
- Descrizione attrezzature tecniche
- Sedi secondarie nel territorio nazionale
- Certificazioni commerciali (certificazioni commerciali ottenute da soggetti terzi per servizi e prodotti)
- Brevetti e altri diritti di privativa
- Principali clienti in ordine decrescente di importo e % sul fatturato secondo l'ultimo bilancio approvato
- Aree di interesse per gli appalti RSM
- Tipo di contratto di lavoro
- Personale (dirigenti, quadri, impiegati, operai, altro personale)

Dichiarazioni

- Società controllate
- Società controllanti
- Ottemperanza alle norme lavoro disabili
- Condizioni di cui all'art. 80 del Codice;
 1. Condanne (art. 80 comma 1 del Codice);
 2. Condanne dei soggetti cessati (art. 80 comma 1 del Codice);
 3. Motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice;
- Elenco contratti regolarmente eseguiti nel triennio antecedente alla domanda di iscrizione;
- Non sussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (inserita nella Domanda di iscrizione);
- Aver preso conoscenza e di accettare in tutta la sua articolazione il Modello di Governance adottato da RSM (inserita nella Domanda di iscrizione);
- Impegno a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale (inserita nella Domanda di iscrizione).

Una volta completata la Procedura online di registrazione al Sistema, viene generato il file pdf "Domanda di iscrizione", con tutte le informazioni ed i dati forniti, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale e caricato sul Sistema insieme agli altri documenti richiesti di cui all'elenco di seguito riportato:

1. Domanda iscrizione Albo Fornitori di RSM (sempre obbligatorio)
2. Condizioni generali sottoscritte (sempre obbligatorio)
3. Elenco servizi, forniture e lavori (in caso di iscrizione senza SOA) degli ultimi 3 anni
4. Procura (obbligatorio in caso di dichiarazioni rese da un procuratore)
5. Dichiarazione resa da titolari, soci, amministratori e direttori tecnici (obbligatorio qualora il soggetto che ha compilato la Domanda ha reso le dichiarazioni solo per sé stesso)
6. Documentazione ex art. 80, comma 7, del Codice (obbligatorio in caso di condanne di cui all'art. 80, comma 1, ovvero di situazioni di cui all'art. 80, comma ,5 del Codice)
7. Dichiarazione dei soggetti cessati (obbligatorio qualora vi siano soggetti cessati e il soggetto che ha compilato la Domanda ha reso le dichiarazioni solo per sé stesso)
8. Dichiarazione ai sensi dell'art. 80 c. 7 del Codice (obbligatorio in caso di soggetti cessati che hanno riportato condanne di cui all'art. 80 c. 1 del Codice);
9. Presentazione dell'azienda (facoltativo)

10. Certificazioni di qualità, corredate di una dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile (obbligatorio in caso sia stato dichiarato il possesso di certificazioni di qualità)
11. Certificazioni SOA (in caso sia stato dichiarato il possesso di certificazioni SOA)
12. Altre certificazioni, corredate di una dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile (obbligatorio in caso sia stato dichiarato il possesso di altre certificazioni)
13. Altri documenti (facoltativo)
14. Questionari (obbligatorio in caso sia stato compilato un questionario)
15. CV Progettisti (obbligatorio se viene selezionata la categoria "Servizi di Ingegneria")

La Domanda d'Iscrizione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal rappresentante dell'operatore economico (ovvero da procuratore munito dei necessari poteri) e in particolare:

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- da uno dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- da uno dei soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dall'amministratore munito di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- dal rappresentante legale se si tratta di associazione professionale.

Non è consentita la presentazione di Domande di iscrizione, per la medesima categoria merceologica, sia in forma individuale che in forma associata (Consorzi) ovvero quale socio più di un Consorzio, pena l'esclusione di tutte le istanze presentate.

Al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, il Sistema associa a ciascun operatore economico un Account, il cui uso è disciplinato dalle presenti regole, accettate dall'operatore economico, nonché dalle ulteriori eventuali condizioni di utilizzo comunque pubblicate sul Sito.

Tutte le comunicazioni di RSM, ivi inclusi il provvedimento di Iscrizione o l'eventuale rigetto della Domanda di iscrizione, nonché la Sospensione o la Cancellazione, si considerano validamente effettuate tramite le funzionalità di comunicazione del Sistema.

Tutti i messaggi inviati tramite il Sistema vengono notificati alla Casella di posta elettronica indicata a tal fine dall'operatore economico in fase di iscrizione.

Tutte le comunicazioni che l'operatore economico intende inoltrare a RSM devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente delle funzionalità di comunicazione del Sistema.

Articolo 12 - Condizioni di utilizzo del Sistema e regole di condotta

La presentazione della Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e la relativa iscrizione comportano la piena accettazione da parte dell'operatore economico iscritto di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché di quanto portato a sua conoscenza attraverso il Sito e la Casella di posta elettronica indicata.

Resta inteso che RSM potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.

Gli operatori economici in possesso di un Account e, comunque, i Fornitori iscritti, sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari e per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

L'utilizzo dell'Account dell'operatore economico attribuisce incontestabilmente al soggetto al quale è stato rilasciato, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il Sistema.

Le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono riferibili all'operatore economico iscritto e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle RegISTRAZIONI di Sistema, che consentono di conservare riscontro nel tempo, tanto del momento di invio quanto di quello di ricezione da parte del Sistema, e dunque da parte di RSM, dei documenti attestanti le singole operazioni.

Per la determinazione del tempo nella tenuta dell'Albo Fornitori, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il tempo del Sistema, sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

Articolo 13 - Accertamento dei requisiti di iscrizione

L'iscrizione degli operatori economici all'Albo Fornitori RSM avviene per le categorie/sottocategorie merceologiche pubblicate sul portale di E-procurement. L'approvazione dell'iscrizione è effettuata dal Responsabile dell'Albo Fornitori, previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni effettuate e della documentazione inserita nel Sistema.

In particolare, esaminata la domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti previsti in capo all'operatore economico richiedente, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione attraverso il Sistema e, come notifica, presso la Casella di posta elettronica indicata.

Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale e di quelli di idoneità morale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, dichiarati dagli Operatori economici, RSM può avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati sia pubblici che privati.

Inoltre RSM, attraverso l'utilizzo delle strutture interne preposte, ovvero di organismi esterni all'uopo incaricati, può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni effettuate o della documentazione presentata, al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Fornitori RSM.

Il termine entro il quale RSM conclude il procedimento, con provvedimento di iscrizione o di diniego, è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione della Domanda di iscrizione.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, il procedimento di iscrizione, previo avviso all'interessato, viene sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti e/o delle integrazioni. In tale caso, RSM comunica il mancato accoglimento della Domanda con l'indicazione delle relative motivazioni. Il nuovo termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o modificata.

Gli operatori economici che non rispondono alla comunicazione di diniego dell'iscrizione per oltre 180 giorni, possono essere invitati, tramite il Sistema, ad inviare una nuova richiesta di iscrizione entro un certo termine, trascorso il quale, in caso di mancato ricevimento della richiesta, RSM può modificare lo stato sul sistema in "registrato". Detto stato non permette di partecipare alle procedure negoziate sotto soglia. Tuttavia, l'operatore economico "registrato" può in qualsiasi momento riavviare la procedura di iscrizione all'Albo Fornitori.

Nel caso di esito con provvedimento di iscrizione, RSM comunica all'operatore economico l'accoglimento della domanda, specificando le categorie e le sottocategorie merceologiche per le quali è avvenuta l'iscrizione. Nel caso di accoglimento parziale, RSM indica altresì le categorie e le sottocategorie merceologiche per le quali non è avvenuta l'iscrizione, con specifica indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 14 - Obblighi di informazione da parte degli operatori economici

L'operatore economico è tenuto a comunicare attraverso il Sistema qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della Domanda di iscrizione, prendendo atto che l'intervenuto mutamento dei dati può comportare la Sospensione ovvero la Cancellazione motivata dall'Albo, laddove ricorrano le ipotesi stabilite nei successivi articoli 16 e 17.

In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare a Sistema:

- a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, di cui al precedente articolo 5, immediatamente e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Cancellazione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- b) la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente, e comunque non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori;
- c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di Iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la Sospensione del Fornitore dall'Albo Fornitori.

In ogni caso, le attestazioni fornite nella Domanda di iscrizione, essendo sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti ivi attestati.

Le modifiche di cui ai precedenti commi devono essere eseguite esclusivamente tramite le funzionalità disponibili sul Sistema.

Anche i dati oggetto delle modifiche sono sottoposti a verifica da RSM nel rispetto di quanto stabilito nelle altre parti del presente Regolamento.

Articolo 15 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

L'iscrizione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione di accoglimento della Domanda, sempre che nel suddetto periodo l'operatore economico sia in possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i casi di sospensione o cessazione indicati ai successivi articoli 16 e 17.

Durante il periodo triennale di iscrizione, il Fornitore deve confermare - con cadenza annuale - le attestazioni e/o informazioni e/o dati relativi ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai precedenti articoli 5 e 6, forniti con la Domanda di Iscrizione. Trascorso il termine annuale senza che sia avvenuta la suddetta conferma, l'operatore economico passa automaticamente nello stato "scaduto"; stato che non permette di essere invitati alle procedure negoziate sotto soglia. Tuttavia, il Fornitore "scaduto" può, in qualsiasi momento, riattivare la sua iscrizione all'Albo Fornitori inviando la richiesta di rinnovo annuale. In caso di permanenza nello stato "scaduto" per oltre 180 giorni solari, RSM può cancellare il Fornitore dall'Albo Fornitori.

RSM si riserva comunque la facoltà di invitare a procedure negoziate e/o indagini di mercato, Fornitori che si trovino nello stato "scaduto".

Per il rinnovo triennale dell'iscrizione, indicata sul Sistema come "riqualifica", il Fornitore deve presentare la domanda di rinnovo entro la scadenza dell'iscrizione, esclusivamente tramite il Sistema ed allegando la documentazione prevista. RSM verifica il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvede al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e i medesimi termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Articolo 16 - Sospensione dall'Albo Fornitori

Si procede alla sospensione del Fornitore dall'Albo nei seguenti casi:

1. all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
2. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di contratti e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;
3. mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
4. accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori agli articoli 5, 6 e 8;

5. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità o omissioni non costituenti falsità e per le quali l'operatore economico è comunque tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
6. risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo;
7. inosservanza del Codice Etico RSM.

Del provvedimento di Sospensione dall'Albo Fornitori, viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il Sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica del Fornitore.

Nel periodo di sospensione, i Fornitori non possono partecipare alle gare negoziate sotto soglia

La sospensione ha durata:

- per i casi 1 e 2 per tutto il tempo necessario per gli accertamenti;
- per i casi 3 e 4 può variare da 6 a 36 mesi, a seconda della gravità dell'inadempienza;
- per i casi 5, 6 e 7 può variare da 6 a 36 mesi, fatta salva l'eventuale cancellazione per inadempienze ritenute più gravi ad insindacabile giudizio di RSM.

Scaduto il periodo di sospensione, il Fornitore torna nello stato "operativo", a meno dell'eventuale scadenza annuale o triennale dell'iscrizione, intervenuta durante il periodo di sospensione.

Solo nei casi sub 3 e 4, la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione; al contrario la sospensione potrà essere tramutata in cancellazione qualora, scaduto il relativo periodo, venga accertata la permanenza della causa di sospensione.

Articolo 17 - Cessazione dall'Albo Fornitori

Si procede alla cessazione dall'Albo, del Fornitore che cessi l'attività. Del provvedimento viene data tempestiva comunicazione all'operatore economico, con l'indicazione della motivazione, attraverso il Sistema e, come notifica, presso la Casella di posta elettronica del Fornitore.

Alla cessazione consegue la disabilitazione completa dell'Account, conseguentemente l'operatore economico cessato non potrà più accedere al Sistema.

Articolo 18 - Cancellazione dall'Albo Fornitori

RSM si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione del Fornitore dall'Albo in caso di:

- permanenza della causa di sospensione allo scadere del periodo di sospensione;

- permanenza nello stato "scaduto" (con riferimento all'iscrizione triennale) per oltre 180 giorni solari.

Ai fini della cancellazione dall'Albo Fornitori, sul Sistema l'operatore economico viene declassato allo stato "registrato"; stato che non permette di essere invitato alle procedure negoziate sotto soglia. L'utenza rimane comunque attiva per la partecipazione a tutte le altre procedure.

Del provvedimento di cancellazione dall'Albo Fornitori, viene data tempestiva comunicazione all'operatore economico con l'indicazione della motivazione, attraverso il Sistema e, come notifica, presso la Casella di posta elettronica del Fornitore.

Articolo 19 - Comunicazioni e modalità di trasmissione

Tutte le comunicazioni effettuate tra i Fornitori e RSM ai fini dell'iscrizione, della gestione dell'Albo Fornitori, nonché ai fini degli inviti a procedure di gara, comprese tutte le relative ulteriori comunicazioni, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti la Domanda di iscrizione, l'avvenuta iscrizione, il diniego di iscrizione, i provvedimenti di Sospensione, Cessazione o Cancellazione, nonché le eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, giustificazioni, sono valide ed efficaci soltanto se effettuate utilizzando di volta in volta, sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento, le funzionalità di comunicazione disponibili sul Sistema.

Non possono essere accettati documenti cartacei, ovvero in formato elettronico inviati tramite e-mail al di fuori del Sistema, ovvero allegati a comunicazioni inviate tramite il Sistema, qualora siano previsti nel Sistema stesso appositi spazi dove caricare tali documenti.

RSM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possono pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni.

È onere e obbligo dell'operatore economico interessato, mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità:

- la connessione e l'accesso al Sistema;
- la Casella di posta elettronica indicata al momento della Domanda di iscrizione.

RSM ove possibile, comunica tempestivamente tramite il Sito gli interventi di manutenzione del Sistema.

Gli Utenti, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sito ed al Sistema possa essere in ogni momento sospeso o limitato per la realizzazione dei necessari interventi tecnici volti a ripristinare o migliorare il funzionamento o la sicurezza del Sistema stesso.

Articolo 20 - Procedure di gara

20.1. Procedure di affidamento ex articolo 36 del Codice

A norma del "Regolamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria" di RSM, per gli affidamenti di cui all'articolo 36 del Codice, fatta salva la facoltà di ricorrere alle

procedure ordinarie, vengono invitati i Fornitori iscritti all'Albo in almeno una delle categorie/sottocategorie merceologiche individuate per la gara.

Per le procedure negoziate ex articolo 36 del Codice, l'invito è rivolto ad un numero minimo di:

- a) 3 operatori economici, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 149.999,99;
- b) 10 operatori economici, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 349.999,99;
- d) 15 operatori economici nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00;
- c) 5 operatori economici, nel caso di affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice.

RSM si riserva altresì la facoltà di procedere ad affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, previa acquisizione di preventivi da parte di Fornitori iscritti nella classe merceologica di interesse.

In tutti i casi suindicati, RSM applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, così da favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione degli appalti tra gli operatori economici, evitando il consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.

Ai fini dell'applicazione del suddetto principio di rotazione, si fa riferimento all'affidamento immediatamente precedente che, in relazione alla prestazione economicamente prevalente, rientri nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere ovvero nello stesso settore di servizi, nonché nella stessa fascia di valore economico dell'affidamento cui si deve procedere.

A tale fine, in esecuzione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 delle Linee Guida n. 4, la RSM, sulla base degli affidamenti in uso, individua le seguenti fasce economiche all'interno delle quali viene applicato il principio di rotazione:

- per gli appalti di lavori sono 3: importi inferiori o pari ad euro 300.000,00; importi superiori a euro 300.000,00 e inferiori o pari ad euro 600.000,00; importi superiori a euro 600.000,00 e inferiori o pari ad euro 1.000.000,00.
- per gli appalti di forniture e servizi sono 3: importi inferiori o pari ad euro 40.000,00; importi superiori a euro 40.000,00 e inferiori o pari ad euro 110.000,00; importi superiori a euro 110.000,00 e inferiori ad euro 214.000,00.

RSM si riserva la facoltà di derogare al suddetto principio di rotazione, solamente in casi eccezionali, motivati dalle peculiarità e specificità dell'oggetto dell'affidamento, tali da escludere alternative sul mercato e tenuto conto del grado di soddisfazione raggiunto a conclusione del precedente rapporto contrattuale, dell'affidabilità dell'operatore economico e della sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

RSM si riserva altresì di invitare alle procedure di gara operatori economici non iscritti all'Albo Fornitori, individuati anche a seguito di pubblicazione di appositi avvisi di ricerca di mercato, motivando adeguatamente detta scelta sia sul Sistema sia nella determina di indizione della gara.

20.2. Affidamenti a norma del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120

Durante tutto il periodo di vigenza del D.L. n. 76/2020 (convertito nella L. n. 120/2020) recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.», RSM procede all'indizione delle procedure di gara secondo le prescrizioni ivi contenute.

20.3. Modalità di Gestione delle procedure di gara

Tutte le procedure di gara, salvo casi eccezionali motivati, sono gestite mediante il sistema di gara telematico PRO-Q. Gli operatori economici sono invitati alle procedure di gara esclusivamente mediante comunicazione inoltrata tramite il Sistema. Gli inviti alle procedure di gara e tutte le ulteriori relative comunicazioni sono notificate all'indirizzo email registrato in sede di iscrizione all'Albo (cfr. precedente articolo 11 sez. "Dati Operatore Economico").

Articolo 21 - Conservazione dell'Account

L'Account necessario per l'accesso e l'utilizzazione del Sistema è personale e gli operatori economici devono provvedere con la massima diligenza a conservarlo, mantenerlo segreto e riservato, non divulgarlo o, comunque, non cederlo a terzi. Gli operatori economici in possesso di Account si obbligano a comunicare immediatamente a RSM l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o abusivo di tale strumento, esonerando espressamente RSM ed il Gestore del Sistema da qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account.

L'operatore economico, ove abbia dimenticato la propria password di accesso al Sistema, deve seguire le indicazioni riportate sul Sito per effettuare il recupero, invece nel caso in cui abbia dimenticato il nome utente deve rivolgersi al servizio di Helpdesk.

Articolo 22 - Garanzie e manleva

RSM ed il Responsabile del procedimento non sono in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Utenti o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Sistema.

Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne RSM, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa RSM e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, RSM si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Articolo 23 - Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante il nuovo “General Data Protection Regulation”, i dati forniti dagli operatori economici sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della gestione dell’Albo fornitori, dello svolgimento delle procedure di gara e dell’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Parte integrante del contratto eventualmente sottoscritto è - ove ne ricorrano i presupposti - l'accordo di data protection *ex art 28 GDPR* per la nomina del fornitore a responsabile del trattamento.

RSM si è dotata di un responsabile della Protezione Dati comunicato all’Autorità garante della protezione dati personali nei modi previsti e ha implementato un sistema di gestione della sicurezza dei dati personali volto a garantirne la confidenzialità, disponibilità ed integrità.

Articolo 24 - Gestore del Sistema

Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato da RSM alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendo il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalandone eventuali anomalie. È altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Sistema nell’ambito delle procedure di Iscrizione all’Albo Fornitori e, in generale, delle RegISTRAZIONI di Sistema.

Articolo 25 - Normativa applicabile

Per quanto non espressamente regolato nel presente Regolamento, e successive eventuali modifiche e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all’adozione del medesimo.

In ogni caso, RSM si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendano necessarie e/o opportune onde assicurare le funzionalità dell’Albo Fornitori e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

In tal caso, i Fornitori vengono informati dell’avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il Sistema, mentre le modifiche apportate sono pubblicate sul Sito. Le nuove disposizioni del Regolamento si considerano automaticamente accettate e sono applicate al Fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore, salva la facoltà del Fornitore iscritto di

chiedere la cancellazione dall'Albo Fornitori, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 18, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della predetta comunicazione a Sistema.

Articolo 25 - Foro Competente

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento di competenza del giudice civile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet societario - www.romamobilita.it - Area Fornitori, a seguito dell'approvazione formale da parte del Consiglio d'Amministrazione di RSM.